

ACCORDO DI RETE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
“OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO”

TRA

- Università degli Studi “Link Campus University” *[omissis]*;

E

- Istituto scolastico *[omissis]*;

- Istituto scolastico *[omissis]*;

- Istituto scolastico *[omissis]* (di seguito “le Parti”);

Visto

l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “[...] le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto

l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;

Visto

che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;

Considerato che

Link Campus, Link LAB e gli Istituti Scolastici costituiti nel presente accordo intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni, di progettazione didattica e di certificazione delle competenze per la condivisione di un comune progetto dal titolo “Osservatorio Generazione Proteo”;

Atteso che

le attività di ricerca, di didattica, di progettazione e sperimentazione dei percorsi di studio devono svolgersi secondo le linee guida deliberate nella fase di elaborazione del progetto da Link Campus e da Link LAB e condivise successivamente con i Dirigenti Scolastici delle scuole collegate alla rete;

Preso atto

che l'adesione di Link Campus e delle Parti al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali dell'Università e degli Istituti Scolastici aderenti;

Atteso che

Link LAB è laboratorio di ricerca social istituito presso la Link Campus University, "Università non statale dell'Ordinamento italiano", giusto D.M. del 21 settembre 2011, pubblicato in G.U. del 17 novembre 2011, serie gen. N. 268;

Link LAB, attraverso un approccio multidisciplinare, si pone l'obiettivo di promuovere la ricerca sociale ed economica, stimolare il confronto e la collaborazione tra studiosi su temi di grande attualità;

Link Campus e Link LAB, avvalendosi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di direttori e docenti appartenenti al sistema scolastico, hanno realizzato, nel corso degli anni, numerosi progetti per dar luogo a pubblicazioni scientifiche e approfondimenti di interesse diffuso, in particolare ricerche aventi a oggetto lo studio delle abitudini giovanili;

la sinergia tra Link Campus, Link LAB e le Parti può rappresentare uno strumento di sinergie tra Università e Scuola, per generare un rapporto duraturo che veda protagonisti il sistema universitario e quello scolastico e possa costituire terreno di costante confronto su temi di ricerca e percorsi sperimentali innovativi;

Link Campus, attraverso la competenza specifica di Link LAB è stata individuata, acquisite la disponibilità, soggetto capofila per la gestione della rete e della attività oggetto del progetto di cui sopra;

Tutto ciò premesso, Link Campus e le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1.1. – Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Denominazione

2.1. – È istituito il collegamento in rete fra Link Campus e le Istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo sotto la denominazione "Osservatorio *Generazione Proteo*".

2.2. – Al presente accordo possono partecipare anche soggetti diversi da quelli che hanno dato origine alla rete, purché condividano e rispettino le metodologie di ricerca e gli obiettivi su cui si fonda il progetto "Osservatorio *Generazione Proteo*".

Art. 3 – Finalità

3.1. – L'accordo tra le parti ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento della qualità della ricerca scolastica e universitaria di temi di approfondimento socio-economico e culturale. In particolare, l’“Osservatorio *Generazione Proteo*” si pone quale obiettivo lo studio dei comportamenti, del linguaggio, delle attitudini dei giovani. Per soddisfare esigenze e migliorare la qualità delle ricerche, Link Campus favorisce la costituzione del presente accordo.

Art. 4 – Oggetto

4.1. – Link Campus e le Parti intendono collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività di ricerca, ovvero scambiarsi informazioni utili, ovvero ancora esercitare in comune una o più attività per generare una costante collaborazione al fine di implementare i risultati del progetto istituito e promosso dal Laboratorio Link LAB dal titolo “Osservatorio *Generazione Proteo*”.

4.2. – Link Campus e le Parti, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, intendono collaborare per programmare incontri di studio, seminari, tavole rotonde, dar luogo a nuovi temi di ricerca, condividere i risultati ottenuti dalle ricerche già realizzate e definire una progettualità costante che possa attenersi ai seguenti criteri:

- programmare iniziative scientifiche dedicate a studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado;
- definire un piano esecutivo di interventi di interesse comune per generare progetti in modo sinergico;
- stabilire una serie di attività formative e di orientamento degli studenti per facilitarne le scelte universitarie. Le Parti, in tal senso, condividono le linee guida e l'esperienza maturata nel settore della formazione da Link Campus e si impegnano in tal senso a seguirne le indicazioni;
- considerare gli indirizzi e le aree di ricerca e di studio;
- elaborare metodologie di analisi coerenti con gli obiettivi perseguiti;
- definire e programmare le attività progettuali che l'Osservatorio e tutti gli studiosi in esso coinvolti intendono intraprendere;
- integrare i Piani dell'Offerta Formativa (P.O.F.) scolastici con le attività proposte dall'Osservatorio.

4.2. – Tutte le attività elencate nel testo del presente accordo, in particolare nel precedente comma, devono essere effettuate durante i mesi in cui hanno corso le attività accademiche e scolastiche.

Art. 5 – Istituzione e composizione del Comitato Scientifico

5.1. – Al fine di realizzare quanto stabilito dall’art. 4 del presente accordo e garantire una proficua e duratura collaborazione tra tutte le parti, Link Campus, avvalendosi della esperienza del Prof. Nicola Ferrigni, e tutti gli Istituti Scolastici qui costituiti si impegnano a organizzare un Comitato Scientifico cui spetteranno:

- gli indirizzi e le aree di studio e approfondimento tematico;
- l’elaborazione delle metodologie di ricerca;
- la programmazione delle azioni dell’Osservatorio e degli studiosi in esso coinvolti;
- l’equiparazione dei P.O.F. di tutti gli Istituti scolastici con le attività proposte dall’Osservatorio.

5.2. – Il Comitato Scientifico dell’Osservatorio è organo collegiale con funzione deliberativa istituito su richiesta del Prof. Nicola Ferrigni, che vi partecipa con la qualifica di membro promotore, ed è ulteriormente composto da docenti e ricercatori in organico Link Campus e da docenti, previamente selezionati e nominati, tra i rappresentanti degli Istituti scolastici partecipanti all’accordo.

All’atto della sottoscrizione partecipano all’iniziativa: *[omissis]*

5.3. – Il Comitato Scientifico, come disciplinato nel comma precedente, si avvale della figura di un Presidente.

5.4. – Il Presidente del Comitato Scientifico è proposto dal membro promotore dell’iniziativa, Prof. Ferrigni, e investito della carica raggiunta la maggioranza dei voti dei membri che compongono il Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica per un intero anno accademico-scolastico, e la sua carica è eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

5.5. – Il Comitato Scientifico, nelle qualità previste dall’art. 2 del presente accordo, ha il dovere, inoltre, di deliberare sull’ingresso nella rete di Istituti diversi da quelli che hanno dato luogo al presente accordo. Purché questi, come già specificato, condividano e rispettino le metodologie di ricerca e gli obiettivi su cui si fonda il progetto “Osservatorio Generazione Proteo”.

Art.6 – Soggetto Capofila

6.1. – In conformità alle disposizioni di legge, le Parti convengono che Link Campus sia soggetto capofila per la gestione della rete e delle varie attività cui si compone il progetto per l’intera durata dell’accordo.

Art. 7 – Progettazione e Gestione delle attività

7.1. – Link Campus nella funzione di Capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e coordinando le risorse per la gestione delle attività del progetto “Osservatorio Generazione Proteo”.

Art. 8 – Obblighi delle Parti

8.1. – Link Campus, in forza del presente accordo, si impegna a condividere con le Parti gli esiti raggiunti dalla ricerca “Osservatorio Generazione Proteo” e, altresì, a rendere disponibile una *équipe* di studiosi composta da docenti e ricercatori presenti nel suo organico per implementarne ulteriormente i risultati;

8.2. – Gli Istituti scolastici si impegnano a garantire assidua collaborazione alle varie iniziative culturali promosse dall’Osservatorio; condividere temi di ricerca secondo le linee programmate dal Comitato Scientifico; favorire la realizzazione delle attività disciplinate dall’art. 4 del presente accordo. Le Parti si impegnano – compatibilmente con i calendari scolastici e con le varie attività didattiche programmate – a coinvolgere gli studenti iscritti ai propri corsi di studio alle attività, agli eventi di volta in volta promossi o patrocinati dal Comitato Scientifico.

8.3. – Alla scadenza dell’accordo, come di seguito previsto, Link Campus e le Parti si impegnano a redigere una relazione riassuntiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché a definire il programma dei prossimi obiettivi da perseguire.

Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo

9.1. – L’accordo di Rete stipulato tra le parti ha durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile con un ulteriore atto della specie portata per ulteriori 5 (cinque) anni;

Art. 10 – Risorse

10.1. – Link Campus e le Scuole aderenti alla rete devono incentivare, per l’intera durata dell’accordo, l’attività dei docenti coinvolti nell’iniziativa. A fronte di ciò Link Campus e le Parti possono eventualmente partecipare alla costituzione di un fondo economico per l’Anno Accademico 2013-2014, per garantire e soddisfare esigenze di ricerca, di didattica, progettazione e sperimentazione. A queste risorse possono aggiungersi anche disponibilità derivanti da *fund raising* presso enti pubblici, fondazioni o enti privati e dalla partecipazione a progetti nazionali ed europei. Titolare di dette attività è Link Campus data la qualifica di Capofila della Rete. Tali risorse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità progettuali dell’Osservatorio.

Art. 11 – Recesso o scioglimento

11.1. – Tutte le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a tutti i partecipanti con raccomandata a./r.

11.2. – Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo sulla parte di accordo già eseguito.

11.3. – In caso di recesso unilaterale o di scioglimento dell'accordo tutte le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso di svolgimento ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 12 – Riservatezza

12.1. – Link Campus e le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 – Link Campus e gli Istituti Scolastici reciprocamente si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, riguardanti le attività riconducibili al presente accordo, in conformità della disciplina del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 – Controversie

14.1 – Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra i partecipanti all'accordo è competente, in via esclusiva, il Giudice Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.